

---

Credito di imposta per gli investimenti nel  
Mezzogiorno  
**legge di Stabilità 2016** (legge n. 208/2015,  
articolo 1, commi da 98 a 108 )

---

10 maggio 2017  
Strettamente riservato e confidenziale

Andrea Delfino

Dottore Commercialista, Revisore contabile

70033 Corato (Ba) – Via Mongelli, 11 – Tel. (080) 372.01.10 – Fax (178) 22.05.710 - E-mail: [andreadelfino@tiscali.it](mailto:andreadelfino@tiscali.it)

---

# Introduzione

- Il credito d'imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

---

# Struttura produttiva

- Ai sensi dell'art. 2 punto 51) del Regolamento UE n. 651/2014 per **“investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”** si intende:
- a) **un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento**, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- b) l'acquisizione di **attivi appartenenti a uno stabilimento** che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

---

# Interventi ammissibili

## Struttura produttiva

- Come precisato nella circolare n. 34/E/2016, per struttura produttiva si intende ogni **singola unità locale o stabilimento** ubicato nelle aree territoriali ammissibili in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.
- L'Agenzia specifica che può trattarsi di:
  - - un **autonomo ramo di azienda**, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato.
  - - una **autonoma diramazione territoriale** dell'azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

---

# Beni agevolabili e requisiti

## Beni agevolabili

- Sono agevolabili gli investimenti relativi all'**acquisto**, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature** varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

## Ammessi anche beni realizzati in economia

- Con riferimento alle modalità di effettuazione degli investimenti, in assenza di ulteriori precisazioni da parte della norma, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'agevolazione spetti anche per l'acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

## Requisito della "strumentalità"

- I beni oggetto di investimento devono essere strumentali. Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che la strumentalità del bene deve essere verificata rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria. I beni, dunque, devono essere di **uso durevole** ed idonei ad essere **impiegati** come **strumenti di produzione** all'interno del processo produttivo dell'impresa.
- Sono, quindi, **esclusi** i beni autonomamente destinati alla vendita (**beni merce**), nonché quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

# Come si calcola l'agevolazione

Il credito d'imposta è commisurato alla **quota del costo complessivo dei beni agevolabili**. Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 1/3/2017 l'ammontare dell'investimento ammissibile all'agevolazione è dato, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie ammissibili (come da tabella che segue)

INVESTIMENTO COMPLESSIVO 5.000.000			
REALIZZATO ENTRO IL 28/2/2017		REALIZZATO DAL 1/3/2017	
Costi complessivi	2.000.000	Costi complessivi	3.000.000
Ammortamenti	300.000	-----	
Investimento netto	1.700.000	-----	
Investimento agevolabile (investimento ridotto entro il limite massimo di 1.500.000 vigente alla data di sostenimento dei costi)	1.500.000	Investimento agevolabile (investimento ridotto entro il limite massimo di 3.000.000 previsto dal regime vigente, tenendo conto dell'importo di 1.500.000 già agevolato secondo la normativa previgente)	1.500.000
Intensità di aiuto	20%	Intensità di aiuto	45%
Credito d'imposta	300.000	Credito d'imposta	675.000
Totale credito d'imposta 975.000			

---

# Come si calcola l'agevolazione

## Misura del credito d'imposta

- Al valore dell'investimento agevolabile, per la determinazione della misura del credito spettante devono essere applicate le seguenti **percentuali di aiuto**:
- - dal 1/3/ 2017 pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese e al 25% per le grandi imprese;
- ante l'1/3/2017 rispettivamente pari al 10% per le piccole imprese, 15 % per le medie imprese e 20% per cento per le grandi imprese - .

## Valorizzazione degli investimenti

- Il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.
  - Nella circolare viene precisato che non rileva, ai fini della determinazione del valore degli investimenti su cui calcolare il credito di imposta, il **super ammortamento** di cui all'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge di Stabilità 2016.
  - Pertanto, nel caso in cui l'investimento riguardi un **bene strumentale nuovo** del costo di 100, nel calcolo dell'investimento lordo deve essere assunto il valore di 100 e non quello di 140 così come maggiorato per effetto dell'applicazione del cd. maxi-ammortamento.
-

---

# Come accedere al credito d'imposta

## Come accedere al credito d'imposta

- Le imprese interessate devono presentare, a partire dal **30 giugno 2016** e fino al **31 dicembre 2020**, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
- Il beneficiario può utilizzare il credito **solo in compensazione**, presentando il modello di pagamento **F24** esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
- La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. Il codice tributo da utilizzare allo scopo è il "686g", istituito con la [risoluzione n. 51/E](#) del 4 luglio 2016.
- L'ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l'importo risultante dalla ricevuta dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.
- Nella circolare n. 34/E/2016, l'Agenzia specifica che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d'imposta maturato, ossia il credito d'imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.



---

# Rideterminazione del credito

## Rideterminazione del credito

- La norma prevede espressamente la rideterminazione del credito di imposta nel caso in cui:
  - i **beni** oggetto dell'agevolazione **non entrino in funzione** entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione:
  - siano **dismessi, ceduti a terzi**, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.
- Per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, la rideterminazione dell'agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il **diritto di riscatto** entro il periodo di vigilanza.
- Nella circolare n. 34/E/2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il **credito indebitamente utilizzato** per effetto delle suddette ipotesi di rideterminazione deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali ipotesi.
- In caso di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle Entrate provvede al **recupero** del relativo **importo**, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

---

# Rilevanza del bonus ai fini fiscali

## Rilevanza del bonus ai fini fiscali

- Il credito di imposta deve essere indicato nel **quadro RU** del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (ossia, il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.
- Il credito di imposta, come sottolineato nella circolare n. 34/E/2016, che non è soggetto:
  - al limite dei **250.000 euro** applicabile ai crediti d'imposta agevolativi;
  - al limite dei **700.000 euro** previsto per la compensabilità di crediti e contributi (art. 34, legge n. 388/2000);
  - al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 17, dlgs. n. 241/1997).
- Le Entrate specificano inoltre che il credito di imposta è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l'altro, che tale credito, ai fini Irpef, Ires e Irap è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa.

---

# Cumulo con altre agevolazioni

Il nuovo comma 102 prevede che il credito di imposta sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Diversamente da quanto stabilito dalla normativa previgente, il credito d'imposta può essere cumulato con altre misure agevolative che siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ovvero come aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi costi.

Al fine di garantire il rispetto del limite dell'intensità di aiuto, nella comunicazione dovranno essere indicate le altre agevolazioni di richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l'importo del credito d'imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita.

Il previgente divieto di cumulo continua a trovare applicazione con riferimento alle acquisizioni di beni effettuate entro il 28 febbraio 2017, secondo le regole generali del Tuir.